

STATUTO ASSOCIATIVO

Associazione Fuori dal Giardino APS

ART.1 - Denominazione, sede e durata

È costituita fra i presenti, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e, in quanto compatibile, del Codice civile e relative disposizioni di attuazione, un'associazione avente la seguente denominazione: "ASSOCIAZIONE FUORI DAL GIARDINO APS", da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Prato e con durata illimitata.

ART. 2 - Scopo, finalità e attività

L'associazione non ha scopo di lucro. Pertanto, il ricavato di quest'ultima va a sostenere i progetti sostenuti, oltre che le spese per il suo mantenimento. L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, di una o più delle seguenti attività di interesse generale, secondo l'art. 5 del d.lg. n. 117 del 3 luglio 2017, avvalendosi in modo prevalente dell'attività gratuita di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati: - educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; (comma 1 lett. d); - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (comma 1 lett. i);

- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (comma 1 lett. j);

In particolare l'associazione promuove e organizza (mediante Comitato Organizzativo) escursioni, eventi culturali, artistici, musicali e tutto ciò che favorisce l'aggregazione, l'amicizia e lo scambio di idee tra le persone a cui sono rivolte le iniziative. Nel perseguire i propri fini istituzionali, l'associazione potrà stipulare accordi, convenzioni con enti sia pubblici che privati, commerciali e non, oltre che promuovere/organizzare iniziative con le stesse. L'Associazione Fuori dal Giardino APS, è un'associazione laica, pertanto le visite presso i luoghi sacri, vanno intese come iniziative per l'arte e la cultura e non come pellegrinaggi di propaganda religiosa. L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi, donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.



ART. 3 - Ammissione e numero associati

Il numero degli associati è illimitato. Possono aderire all'associazione persone fisiche ed enti che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, competenze e conoscenze. Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo Amministrativo una domanda scritta che dovrà contenere:

- a. l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;

- b. la dichiarazione di conoscere e accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di Amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di Amministrazione deve, entro 30 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di Amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5 del presente statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine. Al socio, dietro versamento della quota annuale associativa, viene rilasciata la tessera associativa che potrà offrire ai partecipanti, eventuali agevolazioni presso enti convenzionati, oltre che servire al mantenimento dell'associazione stessa. La tessera è strettamente personale e non cedibile.

L'associazione è aperta a tutti gli interessati. Possono accedere adulti e famiglie e accoglie tutti senza alcuna discriminazione di vario genere. Per entrare nell'associazione si deve rispettare il requisito indicato all'art. 3b di questo Statuto. I minori di età ammessi all'associazione (c.d. soci junior) possono esercitare il diritto di voto in Assemblea, tramite uno dei genitori e/o, in ogni caso, da chi ne esercita la patria potestà. E comunque esclusa la possibilità del minore di ricoprire cariche all'interno dell'associazione, tranne che poter far parte del comitato organizzativo (art. 10 dello statuto). Le limitazioni ed esclusioni di cui sopra, decadono, ovviamente, al compimento del 18° anno di età.

ART. 4 - Diritti e obblighi associati

Gli associati hanno il diritto di:

- a. eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- b. essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;

c. frequentare i locali dell'associazione;

d. partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;

e. concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;

f. essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;

g. prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

a. rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;

b. svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;

c. versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ART. 5 - Perdita qualifica di associato

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione. L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni. L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare un'apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima. I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6 - Organi

L'associazione è composta dai seguenti organi:

- L'assemblea dei soci;
- L'organo amministrativo (Consiglio Direttivo);
- Il Comitato Organizzativo;
- L'organo di controllo (Obbligatorio solo se si superano i limiti di legge).

ART. 7 - Assemblea

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 2 mesi, nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 2 associati. Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili. La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione via email o sul sito web dell'ente, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. L'Assemblea ha le seguenti competenze indagabili:

- a. nomina e revoca i componenti dell'Organo Amministrativo e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- b. approva il bilancio di esercizio;
- c. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- d. delibera sulla esclusione degli associati;
- e. delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- f. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- h. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto. Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 8 - Consiglio Direttivo

L'Organo amministrativo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione. Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- a. eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- b. formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- c. predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- d. predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la programmazione economica dell'esercizio;

- e. deliberare l'ammissione degli associati;
- f. deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- g. stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- h. curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- i. nominare i membri del Comitato Organizzativo.

L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, preferibilmente dispari, compreso tra 3 e 7, nominati dall'Assemblea per la durata di 3 anni e sono rieleggibili.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiedere l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori gli altri rimasti in carica provvedono a sostituirli, purché la maggioranza di quelli rimasti in carica sia costituita da amministratori nominati dall'Assemblea. Diversamente (viene meno la maggioranza) decade l'intero Consiglio e quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea per eleggere il nuovo Organo Amministrativo.

Gli Amministratori così nominati, scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina. Il Consiglio Direttivo, previa riunioni d'emergenza, si riunisce una volta ogni 14 giorni, presso la sede dell'associazione. Il Consiglio Direttivo effettua un periodo di pausa durante l'estate (i periodi di pausa estiva, saranno comunicati in copia affissa sul portone della sede, sito web associazione, pagine social dell'associazione, oltre che essere inviati via mail o per posta ai soci). Il tesoriere, anch'esso nominato dall'Assemblea si occupa della contabilità dell'associazione, dell'incasso delle quote associative, del controllo della situazione finanziaria dell'associazione ed assisterà l'organo amministrativo per la redazione di bilanci e situazioni contabili. Le votazioni per il rinnovo del consiglio direttivo, avvengono la seconda domenica di settembre, mentre quelle per il rinnovo del Comitato Organizzativo, avvengono entro la quarta domenica del mese (settembre). Fanno eccezione le prime votazioni della storia dell'associazione.

ART. 9 - Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Organo Amministrativo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta. Tra le altre funzioni del presidente, ci sono quelle di aggiornare il sito web e le pagine social dell'associazione.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10 - Comitato Organizzativo

Il Comitato Organizzativo, è invece composto da un minimo di tre a un massimo di sette membri. Tale organo si occupa direttamente di proporre e organizzare escursioni ed eventi culturali e qualsiasi altra iniziativa conforme alle finalità dell'associazione; viene nominato dal Consiglio Direttivo e rimane in carica per tutta la durata dello stesso. Tale funzione può essere ricoperta da uno o più membri dello stesso Consiglio Direttivo.

Quando viene organizzata un'escursione/evento culturale, il Comitato Organizzativo nomina un "responsabile di evento", a seconda dell'avvenimento che dovrà avvenire. Per esercitare questa figura, è necessario essere un membro del Comitato Organizzativo. Anche il presidente, il vicepresidente o il tesoriere possono esercitare questa figura. Il "responsabile di evento" deve partecipare all'escursione/evento culturale ed in caso di impedimento, ricopre l'incarico la prima persona in ordine di grado elencata di seguito che partecipa all'escursione/evento: presidente, vicepresidente o tesoriere. Se nessuno dei tre partecipa, diviene comunque responsabile la prima persona in ordine di grado disponibile.

ART. 11 - Organo di Controllo

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti

o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale da atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 12 - Revisione dei conti

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 13 - Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 14 - Divieto distribuzione utili

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 15 - Risorse economiche

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 16 - Bilancio d'esercizio

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore, nei casi previsti.

ART. 17 - Libri Sociali

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
 - registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- Gli associati, previa semplice richiesta scritta all'organo direttivo con almeno 7 gg di preavviso, possono consultare i libri sociali dell'Associazione presso la sede sociale.

ART. 18 - Volontari e Lavoratori

L'associazione è aperta negli orari stabiliti. All'interno della sede vi operano dei volontari, per operare come volontario all'interno della sede, è necessario essere socio dell'associazione. I turni dei volontari, che hanno fatto richiesta per collaborare nella sede, vengono assegnati dal vicepresidente. All'interno della sede, avvengono anche le riunioni del Consiglio Direttivo e del Comitato Organizzativo, oltre che le votazioni per i due consigli, sempre all'interno della sede è possibile iscriversi come socio o alle iniziative dell'ente. Tutti svolgono la loro mansione in forma completamente gratuita. Tuttavia, l'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell'articolo 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

ART. 19 - Responsabilità

L'associazione declina ogni responsabilità a danni che potrebbero verificarsi a persone, animali o cose durante le varie iniziative organizzate e declina ogni responsabilità a danni provocati dai partecipanti a persone, animali, opere d'arte o cose. Qualsiasi danno di qualsiasi natura provocato, è a carico del partecipante che lo ha causato.

ART. 20 - Scioglimento e devoluzione patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore.

ART. 21 - Rinvio

Eventuali modifiche al presente statuto, vanno prima proposte e votate all'Assemblea dei soci. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.